

CRO N. 2004/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovigo

N. 28/2022 FAU.

N. 28/2022 SENT. CO

N. 2/2021 RGUCP.

N. 37/2022 REP.

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott. Paola Di Francesco Presidente
Dott. Nicola Del Vecchio Giudice
Dott. Benedetta Barbera Giudice Relatore

vista l'istanza di fallimento proposta dal Pubblico Ministero all'udienza *ex art.* 162 co. 2 L.F. del 15.07.2022, ha pronunciato nei confronti di **CICLI ELIOS S.R.L.** (codice fiscale e partita i.v.a. 00771130291), con sede legale Badia Polesine (RO), via G. Ferraris, n. 996/1030, 45021, in persona degli amministratori Ragona Andrea e Ragona Nicola, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Tomi, giusta procura allegata al ricorso di concordato preventivo depositato il 31.03.2021, la seguente

S E N T E N Z A

Con ricorso depositato il 31.03.2021, Cicli Elios s.r.l., esercente l'attività di produzione e commercializzazione, all'ingrosso e al dettaglio e attraverso il commercio elettronico, di cicli mossi anche con motore elettrico, nonché dei relativi ricambi ed accessori, il servizio di noleggio di biciclette, la vendita di prodotti inerenti la mobilità elettrica urbana e l'assunzione e la concessione di rappresentanze relativamente ai prodotti oggetto dell'attività, proponeva domanda di ammissione con riserva alla procedura di concordato preventivo.

Con decreto in data 6.04.2021, il Tribunale di Rovigo, accertata la propria competenza *ex art.* 9 L.F., assegnava alla ricorrente termine di giorni 120 per il deposito della proposta e del piano *ex art.* 161 co. 1, 2, e 3 L.F. e nominava il commissario giudiziale nella persona del dott. Riccardo Bergamo. Detto termine veniva successivamente prorogato di 60 giorni con decorrenza dal 30.07.2021 e tenendo conto della sospensione feriale, non essendo pendenti istanze di fallimento nei confronti della debitrice.

Il 29.10.2021 Cicli Elios s.r.l. depositava la proposta e il piano di concordato in



continuità aziendale diretta.

Disposta con decreto in data 08.04.2022 l'apertura della procedura di concordato, l'adunanza dei creditori veniva fissata dal Tribunale per il giorno 8.06.2022.

All'esito dello svolgimento delle operazioni di voto, accertato il mancato raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 177 L.F., il Tribunale disponeva la convocazione della debitrice in camera di consiglio all'udienza del 15.07.2022, ai sensi degli artt. 179 e 162 co. 2 L.F., ai fini della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato.

Il 13.07.2022 Cicli Elios s.r.l. ha depositato la dichiarazione di rinuncia alla domanda di concordato preventivo.

All'udienza camerale del 15.07.2022 sono comparsi la resistente, il Pubblico Ministero e il Commissario giudiziale.

Il Pubblico Ministero ha insistito per la dichiarazione di fallimento della Cicli Elios s.r.l., evidenziandone lo stato di insolvenza, in quanto l'indebitamento complessivo della società ammonta a circa 5 milioni di euro e, benché dall'ultima relazione del Commissario giudiziale risulti che il bilancio relativo al 2021, non ancora depositato, esporrà un utile di € 286.742,00, la società non è in grado di far fronte regolarmente alle obbligazioni inerenti ai debiti venuti a d esistenza prima dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

La resistente si è limitata a replicare di avere intenzione di proporre istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi e ha sul punto allegato l'esistenza di trattative in corso con gli istituti di credito muniti di prelazione ipotecaria, per ridurre l'esposizione debitoria nei confronti di tali creditori, nonché con un "soggetto finanziatore" che opera nel medesimo settore.

Il Commissario giudiziale ha affermato che Cicli Elios s.r.l. si troverebbe in stato di crisi, e non di "insolvenza irreversibile", per cui sarebbe in grado di "affrontare" una procedura alternativa, tra quelle previste dal d.lgs. n. 14/2019.

Il collegio si è riservato di decidere.

Va premesso che con separato decreto, contestuale a questa pronuncia, è stata dichiarata la improcedibilità della domanda di concordato preventivo proposta da Cicli Elios s.r.l.

In ordine all'istanza di fallimento formulata dal Pubblico Ministero nei confronti della debitrice all'udienza odierna, non è superfluo richiamare l'orientamento della suprema



corte che esclude in tal caso l'operatività dell'art. 7 L.F., "in quanto la parte pubblica, una volta informata della proposta di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 5, l.fall., partecipa ordinariamente al procedimento, rassegnando in udienza le proprie conclusioni orali, che possono comprendere anche l'eventuale richiesta di fallimento dell'imprenditore in ragione della sua ritenuta insolvenza, di cui ha avuta conoscenza per effetto di detta partecipazione" (Cass. civ., sez. I, n. 6649/2018).

Né può ritenersi che la rinuncia alla domanda di concordato preventivo determini l'automatica cessazione del procedimento, giacché permane in capo al Pubblico Ministero il potere di formulare, prima che il tribunale dichiari l'improcedibilità, la richiesta di fallimento (Cass. civ. n. 30483/2021).

Ciò premesso, non è inutile richiamare il principio secondo cui "lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività" (Cass. civ., sez. I, n. 7087/2022).

Osserva il collegio che nella relazione *ex art. 172 L.F.* depositata il 22.04.2022 (pagina 55), il Commissario giudiziale ha indicato l'ammontare dei debiti di Cicli Elios s.r.l. in € 5.095.805 (di cui € 240.479 per debiti inerenti alla gestione inerente alla continuità aziendale), ma non può tralasciarsi di considerare il fatto che lo stesso ha precisato all'udienza camerale che tale importo non comprende né il debito maturato dalla società nei confronti dei professionisti che l'hanno assistita ai fini della predisposizione della proposta e del piano di concordato (debito indicato dalla stessa Cicli Elios s.r.l. nell'importo di € 205.000,00), né il compenso destinato allo stesso Commissario giudiziale, quantificato nella proposta di concordato in € 78.000,00 comprensivi degli accessori di legge.

Ora, la composizione qualitativa dell'imponente debito maturato dalla società debitrice al 30.09.2021 è di per sé significativa dello stato di insolvenza *ex art. 5 L.F.* - nella nozione che di essa hanno declinato i giudici di legittimità - in cui versa Cicli Elios s.r.l., se solo si considera che dalla proposta depositata il 29.09.2021 emerge come la preponderante esposizione debitoria della resistente riguardasse a quella data, come



tuttora, gli istituti di credito (€ 3.322.660,00, di cui € 97.687,00 spettanti a Medio Credito Centrale in privilegio ai sensi dell'art. 9 co. 5 d.lgs. 123/98, € 2.651.405,00 in chirografo e € 573.568,00 in privilegio ipotecario), a fronte di un ammontare di debiti nei confronti dei fornitori pari di € 468.384,00 e a "Debiti erariali, previdenziali e assistenziali" stimati in € 623.362,00.

Ora, non va sottaciuto che la perdita di fiducia da parte del ceto bancario, a fronte dei reiterati inadempimenti della debitrice, ha già determinato il ricorso a procedimenti monitori nei confronti di Cicli Elios s.r.l., come quelli promossi da Cassa Padana Banca, da Banca del Veneto Centrale (n. 2752/2020 R.Ing. Tribunale di Vicenza) e da Cerea Banca. In particolare, quest'ultima ha iscritto in data 19.01.2021 ipoteca giudiziale su immobili di proprietà della società, in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4027/2020, emesso dal Tribunale di Verona in data 27.12.2020 (cfr. dichiarazioni rese dalla debitrice all'udienza del 15.07.2022 e pagina 25 della proposta di concordato).

Si consideri, altresì, che Banca del Veneto Centrale, anch'essa munita di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ha proceduto al pignoramento a mani proprie di titoli di proprietà di Nicola e Andrea Ragona (v. allegato 1 alla memoria depositata da Cicli Elios in data 1.04.2022).

Lo stato di impotenza strutturale di Cicli Elios s.r.l., riconducibile alla risalente carenza di liquidità e alla perdita della possibilità di ottenere ulteriore credito dalle banche, risulta, d'altro canto, dalla stessa proposta di concordato del 29.10.2021, ove si afferma che *"La diminuzione del fatturato, in modo più che proporzionale rispetto ai costi fissi, e la maniera repentina con cui ciò è avvenuto ha inevitabilmente portato l'azienda a subire delle perdite di bilancio (soprattutto nell'anno 2019), e un peggioramento della situazione finanziaria, come detto già compromessa"* (pagina 9 della proposta).

E d'altronde, anche nel ricorso in data 31.03.2021 la debitrice aveva essa stessa evidenziato che *"Gran parte dei debiti a carico di Cicli Elios (...) sono nei confronti di istituti di credito e in particolare due mutui fondiari contratti con - Banca del Veneto Centrale, atto 08.03.2018, importo originario € 500.000, ipoteca sull'immobile sociale Banca Adria Colli Euganei, atto 05.04.2018, importo originario € 150.000, ipoteca su immobile sociale secondario"* (pagina 8 del ricorso).

In definitiva, l'elevato livello di indebitamento raggiunto dalla debitrice nei confronti



degli istituti di credito, nonché le iniziative giudiziarie già da alcuni di loro promosse prima dell'accesso di Cicli Elios s.r.l. alla procedura di concordato (la cui cessazione comporta la caducazione del divieto posto dall'art. 168 L.F.) e l'attuale conclamata impossibilità della debitrice di ottenere nuove risorse finanziarie per provvedere regolarmente al pagamento dei debiti scaduti non possono che condurre all'accertamento dello stato di insolvenza e alla conseguente dichiarazione di fallimento di Cicli Elios s.r.l.

P. Q. M.

dichiara il fallimento di **CICLI ELIOS S.R.L.** (codice fiscale e partita i.v.a. 00771130291), con sede legale in Badia Polesine (RO), Via G. Ferraris n. 996/1030.

NOMINA

Giudice Delegato la dr.ssa Benedetta Barbera e Curatore il **dott. Giovanni Tibaldo**, individuato in base alle caratteristiche ed attitudini professionali emergenti dai precedenti analoghi incarichi svolti presso questo Tribunale, adeguate alle caratteristiche della procedura prevedibili in base ai dati sin qui acquisiti

ORDINA

al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella Cancelleria fallimentare di questo Tribunale

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 della L.F., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma del successivo art. 87 L.F.

FISSA



il giorno **23.11.2022 ore 12,00** per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92 L.F., avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 della L.F.

DISPONE

che della sentenza sia effettuata notifica al debitore a cura della Cancelleria entro il giorno successivo al deposito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. ed eventualmente presso il domicilio eletto dal medesimo, nonché comunicazione per estratto al Curatore ed al creditore istante ai sensi dell'art. 136 c.p.c.

che la presente pronuncia sia annotata al Registro delle Imprese ove l'impresa ha sede legale e che a tale fine il Cancelliere provveda, nel giorno successivo al deposito della sentenza, alla trasmissione in via telematica dell'estratto della pronuncia al predetto ufficio

AUTORIZZA

la prenotazione a debito ex art. 146 T.U. 115/02.

Rovigo, 15/07/2022

Il Giudice Estensore
Benedetta Barbera

Il Presidente
Paola Di Francesco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Rovigo il 18 LUG. 2022

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Mariela Mori

